

ACCORDO UTILIZZO SOTTOSTAZIONE 220/30 KV DI COLLEGAMENTO ALLA STAZIONE TERNA “MACCHIAREDDU”

tra i contraenti

La società SANDALIA SOLAR FARM S.R.L., con sede in via E. ROSSI, 9 – 52100 AREZZO (AR) distinta dal numero 02385510512 di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di AREZZO, N.REA AR-207069 rappresentata da IACOPO MAGRINI, nato a CITTA' DI CASTELLO (PG) il 28/05/1970 C.F. MGRCP170E28C745Y in qualità di AMMINISTRATORE UNICO, (in seguito chiamata “SANDALIA SOLAR FARM”);

e

la società PV ICHNOSOLAR S.R.L., con sede in via E. ROSSI, 9 – 52100 AREZZO (AR) distinta dal numero 02379130517 di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di AREZZO, N.REA AR-206317 rappresentata da BUONCOMPAGNI FABRIZIO nato a AREZZO (AR) il 15/11/1971 C.F. BNCFRZ71S15A390N in qualità di AMMINISTRATORE UNICO, (in seguito chiamata “PV ICHNOSOLAR”);

e

la società REGENER8 POWER LIMITED, con sede in The Old Hop Kiln, 1, Long Garden Walk, Farnham, England, GU97HX 2NX distinta dal numero 11720857 rappresentata da ADRIANO SATTA nato a Nuoro (NU) il 09/06/1975 C.F. STTDRN75H09F979B in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE, (in seguito chiamata “REGENER8”);

Premesso che

- La società SANDALIA SOLAR FARM ha ottenuto da Terna in data 17/09/2019 prot. n. 0064210 la STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) cod. id. 201900663 relativa allo schema di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito RTN) che prevede la connessione in antenna a 220 kV a una nuova Stazione Elettrica di Smistamento della RTN a 220 kV da inserire in entra-esce alla linea 220 kV “Rumianca-Sulcis”;
- La società PV ICHNOSOLAR ha ottenuto da Terna in data 21/10/2019 prot. n. 0073658 la STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) cod. id. 201900841 relativa allo schema di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito RTN) che prevede la connessione in antenna a 220 kV a una nuova Stazione Elettrica di Smistamento della RTN a 220 kV da inserire in entra-esce alla linea 220 kV “Rumianca-Sulcis”;
- La società REGENER8 ha ottenuto da Terna in data 17/09/2019 prot. n. P20190064246 la STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) cod. id. 201900666 relativa allo schema di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito RTN) che prevede la connessione in antenna a 220 kV a una nuova Stazione Elettrica di Smistamento della RTN a 220 kV da inserire in entra-esce alla linea 220 kV “Rumianca-Sulcis”;

Tanto premesso

i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:

Oggetto del contratto

1. Le parti concordano e acconsentono a condividere l'utilizzo di un'area comune degli impianti di utenza ‘Sottostazione 220/30 kV di MACCHIAREDDU’, così come individuata nella planimetria sub **Allegato 1** (nel seguito ‘Area Comune’), per la realizzazione di tutte le opere

civili ed elettromeccaniche in media e alta tensione necessarie per l'ingresso sullo stallo linea 220 kV. Tali opere sono congiuntamente denominate '**Sottostazione Utente**'

2. Gli impianti di utenza per la connessione saranno distinti in modo da garantire la separazione di proprietà e di competenza nella progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione degli stalli 220kV/MT e dei relativi sistemi di misura dell'energia transitante; avranno in comune l'utilizzo della sbarra 220 kV, lo stallo in uscita linea 220kV ed il collegamento in cavo a 220 kV di collegamento della predetta sbarra a 220 kV allo stallo arrivo linea 220 kV, identificato nelle rispettive STMG come impianto di rete per la connessione (nel seguito: '**Parti Comuni di Impianto**') e ugualmente rappresentato in **Allegato 1**.
3. Gli accordi relativi alla costruzione, esercizio e manutenzione delle Parti Comuni di Impianto verranno regolati, in buona fede fra le Parti, successivamente alla stipula dell'Accordo tramite separato contratto, prima di avviare la fase di progettazione esecutiva e costruzione delle stesse.
4. Con l'accordo, e salvo diverso regolamento definito con il successivo contratto di cui sopra, le Parti convengono di affidare la gestione della fase realizzativa delle Parti Comuni di Impianto, l'esercizio e la manutenzione alla società SANDALIA SOLAR FARM che provvederà a ribaltare cadauno, a valore di mercato e previa visione dei documenti attestanti i costi sostenuti la quota parte dei costi derivanti dall'esecuzione di tali fasi alla PV ICHNOSOLAR e alla REGENER8 in misura proporzionale alla potenza realmente impegnata in corrente alternata (AC). Pertanto, la SANDALIA SOLAR FARM si intende inoltre delegata dalle altre Parti ad assumere, in rappresentanza di tutte le Parti, il ruolo di interlocutore unico per Terna, salvo future variazioni concordate tra i condomini, in relazione alle parti comuni d'impianto e alle problematiche che, più in generale, andranno a riferirsi all'intera area della Sottostazione Utente. Ogni comunicazione con Terna inerente la Sottostazione Utente e le Parti Comuni di Impianto sarà condivisa da SANDALIA SOLAR FARM con le altre Parti con frequenza settimanale e qualora una decisione avente impatto sulla Sottostazione Utente e le Parti Comuni di Impianto e sui costi a carico delle altre Parti dovesse essere presa, SANDALIA SOLAR FARM dovrà raggiungere un accordo con le altre Parti prima di comunicarla a Terna.
5. Con riferimento a quanto stabilito al precedente articolo 4., qualora non risultasse SANDALIA SOLAR FARM la prima fra le Parti a ottenere il provvedimento autorizzativo per la realizzazione del proprio impianto di produzione ovvero qualora la stessa dovesse ritardare tale realizzazione oppure rinunciare allo sviluppo o alla costruzione dell'impianto di produzione, SANDALIA SOLAR FARM con la sottoscrizione dell'Accordo si obbliga a far subentrare una delle altre Parti nella gestione ed esecuzione della fase di realizzazione delle Parti Comuni di Impianto e quale Parte delegata ad assumere il ruolo di interlocutore unico con Terna in relazione alle Parti Comuni di Impianto e alle più generali questioni che potranno interessare la Sottostazione Utente.
In ogni caso, qualora una delle Parti non ottenesse le necessarie autorizzazioni per la realizzazione del proprio impianto di produzione o vi rinunciaste, la stessa ne darà pronta comunicazione via PEC con un preavviso di almeno 15 (quindici giorni) alle altre Parti che procederanno a modificare di conseguenza l'Accordo, escludendo la Parte non autorizzata o rinunciante, la quale, da tal momento, sarà da ritenersi libera da qualsivoglia impegno o vincolo verso le altre Parti, fatti salvi eventuali diversi accordi intercorsi nel frattempo tra le Parti.
Nel caso di cui sopra e, se necessario, la planimetria in Allegato 1, la Sottostazione Utente e le Parti Comuni di Impianto saranno conseguentemente modificati.
6. L'accesso alla Sottostazione Utente sarà consentito solo ed esclusivamente al personale tecnico designato dai responsabili delle Parti. Per quanto attiene alla sicurezza del personale che potrà avere accesso alla Sottostazione Utente e alle Parti Comuni dell'Impianto, saranno definite le modalità di

accesso tramite regolamento interno fra le Parti al fine di ottimizzare le condizioni di sicurezza e garantendo il pieno rispetto della vigente normativa di riferimento.

Nessuna Parte dovrà in alcun modo interferire nell'utilizzo e gestione delle aree e degli impianti di esclusiva competenza delle altre Parti nell'ambito della Sottostazione Utente.

7. Ogni deroga o modifica dell'Accordo sarà valida ed efficace solo se risultante da atto debitamente sottoscritto da tutte le Parti.
8. Ciascuna delle Parti provvederà a nominare un proprio referente per l'esecuzione dell'Accordo che potrà essere sostituito soltanto dalla Parte che lo ha nominato in qualsiasi momento, previa tempestiva comunicazione alle altre Parti.
9. Tutte le comunicazioni fra le Parti relative all'Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e inviate ai destinatari via e-mail (e/o PEC ove necessario) agli indirizzi indicati in epigrafe, all'attenzione dei referenti nominati.
10. Le Parti espressamente concordano e accettano che ciascun Produttore potrà cedere (anche qualora le prestazioni siano state parzialmente eseguite) il presente contratto a terzi (di seguito il "cessionario"), senza necessità di alcun consenso e/o accettazione delle altre Parti, a condizione che:
 - a. il terzo cessionario accetti espressamente i contenuti del presente contratto;
 - b. il cessionario abbia ottenuto da Terna la titolarità della relativa STMG.


La cessione sarà efficace nei confronti delle altre Parti al ricevimento della comunicazione via PEC in cui la Parte cedente notifichi alle altre Parti l'avvenuta cessione con indicazione dei dettagli del cessionario e dichiarazione che attesti che il cessionario è titolare della relativa STMG.

Arezzo, Farnham
14/01/2021


SANDALIA SOLAR FARM S.r.l.
Via E. Rossi, 9 - 52100 Arezzo
Part. IVA e C.F. 02385510512
PEC: sandaliasolarfarm@pec.it

Rappresentante legale
SANDALIA SOLAR FARM

Rappresentante legale
REGENER8 POWER


PV ICHNOSOLAR S.R.L.
Via Ernesto Rossi, 9
52100 Arezzo
C.F. e P.I. 02379130517
pvichnosolar@pec.it

Rappresentante legale
PV ICHNOSOLAR